

PROVINCIA DI PARMA
COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

**PROGETTO DI INQUADRAMENTO URBANISTICO – EDILIZIO IN VARIANTE AL PP1
NEL CENTRO DI MONTICELLI TERME**

Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. – Rapporto Preliminare

SOMMARIO

1.	Introduzione	2
1.1	Il principio dello “sviluppo sostenibile”	2
1.2	Aspetti normativi	5
1.3	Metodologia.....	8
2.	Analisi dello stato di fatto.....	10
2.1	Definizione delle componenti ambientali.....	10
2.2	Individuazione ed analisi delle norme e delle direttive di riferimento	10
2.3	Sintesi dello stato di fatto del territorio	26
3.	Analisi delle caratteristiche del Piano.....	29
4.	Valutazione della significatività degli impatti e definizione delle misure di mitigazione	31
4.1	La metodologia di valutazione	31
4.2	La tipizzazione degli impatti.....	31
4.3	La significatività degli impatti	32
4.4	Valutazione della significatività degli impatti e delle misure di mitigazione.....	33
5.	Prescrizioni e conclusioni	47

1. Introduzione

1.1 Il principio dello “sviluppo sostenibile”

Il dibattito sulla questione ambientale, nato tra gli anni '60 e '70 del secolo scorso con la formazione delle prime Associazioni ambientaliste, ebbe come nodo centrale il rapporto tra economia e ambiente, nella sempre più evidente necessità di preservare la qualità del patrimonio naturale e nella consapevolezza che, essendo le risorse del pianeta tendenzialmente esauribili, dovessero essere rivisti ed equilibrati i modelli di sviluppo.

Il tema di base affrontato nel 1972 dalla Conferenza di Stoccolma, la prima che, su scala mondiale, toccasse i temi ambientali e adottasse una Dichiarazione all'interno della quale la tutela dell'ambiente diveniva parte integrante dello sviluppo, era "La Terra come capitale da preservare, nella considerazione del rapporto critico tra crescita ed ecosistema e del processo irreversibile costituito dallo sfruttamento delle risorse non rinnovabili".

La percezione del Pianeta quale sistema chiuso, nel quale ogni risorsa naturale trova i suoi limiti nella disponibilità e nella capacità di assorbimento dell'ecosistema, in altre parole la coscienza dei limiti dello sviluppo, aprì in quegli anni la strada ad un dibattito profondo e ad una crescente attenzione da parte della comunità scientifica e della società civile.

Dalla consapevolezza di voler operare verso azioni orientate alla ecogestione del territorio e delle attività antropiche prende l'avvio il concetto di "Sostenibilità" e "Sviluppo Sostenibile", contenuto nel Rapporto "Our Common Future" (1987) della World Commission on Environment and Development (Commissione Brundtland), che gli diede la sua accezione più nota, ovvero lo sviluppo che "garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri". Il concetto di questo modello di sviluppo, compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia delle risorse e capitale dell'umanità, ripropone una visione del mondo nella quale il fine ultimo è rappresentato dal raggiungimento di una migliore qualità della vita, dalla diffusione di una prosperità crescente ed equa, dal conseguimento di un livello

ambientale non dannoso per l'uomo e per le altre specie viventi e nel quale sia possibile una più equa accessibilità alle risorse. Nascono proprio in quegli anni i presupposti dell'economia ecologica e dell'economia ambientale, come nuovo campo di studi ove rileggere e valutare le interrelazioni tra ambiente ed economia. L'economia ambientale avvia, più specificamente, l'approfondimento di alcune tematiche di particolare rilievo nella definizione e nella comprensione delle relazioni tra salvaguardia ambientale, perseguimento dell'efficienza economica e fallimenti di mercato, come nel caso delle esternalità ambientali e del livello ottimo di inquinamento. Affronta, inoltre, il problema della valutazione economica delle risorse ambientali, degli strumenti di politica economica e fiscale per il controllo delle esternalità e dei problemi ambientali (imposte ambientali). Altro caposaldo dello sviluppo sostenibile è rappresentato dalla Conferenza delle Nazioni Unite tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992 che, nella sua Dichiarazione, sancisce i 27 Principi su ambiente e sviluppo, i Principi delle foreste e l'Agenda 21, ancora oggi vivi ed attuali. Lo sviluppo sostenibile assume quindi le caratteristiche di concetto integrato, avocando a sé la necessità di coniugare le tre dimensioni fondamentali e inscindibili di Ambiente, Economia e Società, dato che risulta evidente come l'azione ambientale da sola non possa esaurire la sfida. Infatti, ogni piano o politica di intervento deve rispondere ad una visione integrata e definire sia impatti economici che sociali ed ambientali. Il progresso tecnologico sostenibile si pone allora quale strumento per raggiungere l'obiettivo di un uso oculato delle risorse naturali diminuendo il consumo di quelle non rinnovabili, della limitazione dei rifiuti prodotti e della sostituzione del capitale naturale (territorio, risorse materiali, specie viventi) con capitale costruito (risorse naturali trasformate).

L'Agenda 21 locale rappresenta senza dubbio lo strumento che, a livello territoriale, meglio mette in atto le raccomandazioni di ordine globale generate dal Vertice di Rio prima e dalla Conferenza di Johannesburg con il connesso Piano di attuazione. Si tratta di uno strumento volontario cui si affianca una serie di strumenti legalmente "vincolanti", ovvero delineati da precise direttive comunitarie e nazionali, la cui applicazione è di grande rilevanza in sede di pianificazione e progettazione, in particolare per le grandi opere. Si tratta in particolare della **Valutazione Ambientale Strategica** (V.A.S.), oggetto di importante applicazione nel nostro Paese, della **Valutazione di Impatto Ambientale** (VIA), strumento ratificato da apposita Direttiva comunitaria e da anni adottato nel nostro

Paese. Il percorso di Agenda 21 è stato attivato già da moltissime città europee e italiane, operando in molti casi azioni di coinvolgimento delle loro comunità, progettazioni e realizzazioni concrete. In particolare, nel nostro Paese si registra da parte degli Enti locali un forte interesse ed una notevole diffusione delle pratiche di Agenda 21, che si mostra come lo strumento principe attraverso cui muovere verso modelli di sviluppo più sostenibili, conducendo l'esperienza italiana ad un livello paritetico rispetto a quello di altre nazioni europee. In tema di sostenibilità, l'impegno italiano si è poi sostanziato, dal 2000 ad oggi, in una serie di iniziative e contributi a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del sistema APAT, ARPA, APPA, del Governo centrale e locale, del Coordinamento Agenda 21, che vedono la partecipazione di diversi soggetti coinvolti. La Strategia di Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia, elaborata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed approvata con Delibera CIPE 2/8/02, n.57, si ispira al sopracitato VI programma d'azione "Ambiente 2010: il nostro futuro la nostra scelta" (2001) ed a quegli obiettivi di piena occupazione, coesione sociale, tutela ambientale sanciti dai Consigli Europei di Lisbona e Goteborg. Il Ministero riconosce altresì che la V.I.A. sulle singole opere non è sufficiente a garantire la sostenibilità complessiva ma questa deve essere integrata a monte con Piani e programmi, mediante la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), così come prevista dalla Direttiva 2001/42/CE, che abbiano già assunto i criteri necessari alla sostenibilità ambientale.

Infine, Il D.Lgs. 152/2006, modificato ed integrato dal D.Lgs. 4/2008, recepisce la Direttiva europea e all'art. 3-quater ribadisce il concetto di "sviluppo sostenibile" affermando:

1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.

3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.

4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.

1.2 Aspetti normativi

Il D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 4/2008 e denominato “Codice dell’Ambiente” ha introdotto anche in Italia l’obbligo di sottoporre qualsiasi strumento di piano e/o di programma alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). Infatti, all’art. 6 del decreto si specifica che la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. La valutazione deve essere effettuata per tutti i piani e programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del medesimo decreto. Nel caso di piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto.

A livello internazionale, l'applicazione della V.A.S. ai piani e ai programmi è da tempo riconosciuta come strumento essenziale per l'applicazione delle azioni rivolte allo sviluppo sostenibile.

Solo recentemente, però, a seguito della Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001, è stato introdotto in Italia l'obbligo di sottoporre a valutazione ambientale preventiva anche i piani e i programmi, nella convinzione che i cambiamenti ambientali siano causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche di natura programmatica. La suddetta Direttiva "Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" ha conferito centralità alla tematica ambientale, evidenziandone il carattere di assoluta trasversalità nei diversi settori oggetto dei piani di sviluppo. La Direttiva definisce la V.A.S. come un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale. Lo scopo è quello di garantire un elevato livello di protezione ambientale e di contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione di piani e programmi. Infine, finalità ultima della V.A.S. è la verifica della rispondenza dei piani e dei programmi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile per poterne verificare la diretta incidenza sulla qualità ambientale.

In ottemperanza a quanto sancito dalla L. n. 308/2004 ("legge delega"), lo stato italiano ha recepito nella Parte II Titolo II del Codice dell'Ambiente, le modalità di svolgimento della V.A.S., i casi in cui è necessaria la verifica di assoggettabilità, le modalità di realizzazione, i contenuti, le modalità di consultazione e di decisione e i contenuti del monitoraggio.

La procedura di V.A.S. prevede una fase iniziale di screening che ha la funzione di verificare se il piano o il programma sia o meno da assoggettare a valutazione ambientale preventiva, sulla base di taluni specifici criteri puntualmente individuati dalla normativa (Allegato II, punti 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006). Questa iniziale fase di screening ha la finalità di accertare se assoggettare alla procedura di V.A.S. il piano in oggetto, in ragione della verifica preventiva dei suoi possibili effetti sull'ambiente; essa si avvale di un "Rapporto Preliminare" ai sensi dell'art. 13 del decreto, nell'ambito del quale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del

programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. I contenuti sono specificati nell'Allegato VI del decreto. Il Rapporto Preliminare, comprensivo di una descrizione del piano o programma e delle informazioni e dei dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente definiti sulla base dei criteri dell'Allegato I al decreto, è trasmesso dall'Autorità Procedente all'Autorità Competente. Quindi, detto Rapporto Preliminare è inviato ai soggetti competenti in materia ambientale i quali, entro trenta giorni dal ricevimento, inviano il proprio parere all'Autorità Competente e a quella Procedente. L'Autorità Competente valuta, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I e tenuto conto delle osservazioni pervenute, se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente ed emette un provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dai successivi obblighi della procedura di V.A.S.

La Regione Emilia Romagna ha recepito le indicazioni del Codice dell'Ambiente con la L.R. n.9/2008 "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". All'art. 1 si individua l'amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006, quale autorità competente per la valutazione ambientale di piani e programmi, assicurandone la terzietà. In particolare, per quanto riguarda i piani e i programmi approvati dai Comuni l'autorità competente è la Provincia. All'art. 2 la legge regionale chiarisce, per quanto riguarda i procedimenti in corso, che sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilità le varianti specifiche al PRG, i piani attuativi di cui alla L.R. n.47/1978, le varianti a POC e i PUA previsti dalla L.R. n. 20/2000 e le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che conseguono ad accordi di programma, conferenze di servizi, intese ed altri atti in base alla legislazione vigente.

Il presente documento si configura, appunto, come Rapporto Preliminare per la preventiva verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. del Progetto di inquadramento urbanistico ed edilizio in variante al PP1 a Monticelli Terme.

1.3 Metodologia

La Variante al PP1 è sottoposta alla verifica di assoggettabilità, elaborata ai sensi dell'art. 12 del Codice dell'Ambiente. Il progetto è soggetto a tale verifica dato che:

- *determina l'uso di piccole aree a livello locale (art. 6.3 del Codice dell'Ambiente);*
- *i Piani sovraordinati sono sprovvisti di apposita valutazione ambientale.*

Il presente documento assume la funzione di Rapporto Preliminare ai sensi dell'art. 13 del Codice dell'Ambiente ed ha lo scopo di verificare se l'attuazione del progetto può comportare effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Conformemente all'Allegato VI del decreto, il Rapporto Preliminare illustra i contenuti e gli obiettivi principali del progetto, analizza lo stato di fatto dell'area in relazione alle diverse componenti ambientali, valuta gli impatti indotti e la loro significatività e propone, se necessario, opportune misure di mitigazione o compensazione per garantirne il contenimento o l'eliminazione, fornendo tutte le informazioni necessarie per l'esclusione, eventualmente con prescrizioni, oppure per l'assoggettamento del piano alla procedura di V.A.S.

La relazione è organizzata in tre parti fondamentali:

1. Analisi dello stato di fatto dell'area: fase preparatoria finalizzata alla conoscenza del territorio e dell'area oggetto di piano, propedeutica alla successiva valutazione. Si definiscono le componenti ambientali e le relative norme e direttive di riferimento, le prime sono elemento di confronto per le azioni previste dal progetto, le seconde sono riferimenti per la definizione delle misure di mitigazione e compensazione. Importante è l'eventuale individuazione di elementi di particolare pregio e delle problematiche ambientali e territoriali esistenti.
2. Analisi delle caratteristiche del piano: descrizione delle caratteristiche del progetto oggetto di valutazione e delle azioni previste, considerando la possibile influenza su altri piani, la rilevanza del piano per l'attuazione della normativa nel settore ambientale ed il grado di integrazione delle considerazioni ambientali.
3. Valutazione della significatività degli impatti e definizione delle misure di mitigazione: per ognuna delle componenti ambientali definite è valutata la

significatività degli impatti potenzialmente generati dal piano in relazione alle caratteristiche dell'area. Lo scopo è evidenziare la necessità di misure di mitigazione o compensazione ed eventualmente di prevedere la procedura di V.A.S.. La valutazione è effettuata sulla base dei criteri definiti nell'Allegato I del Codice dell'Ambiente.

2. Analisi dello stato di fatto

2.1 Definizione delle componenti ambientali

Le componenti ambientali rappresentano gli aspetti ambientali, economici e sociali che costituiscono la realtà del territorio comunale. Le componenti ambientali considerate per la valutazione sono le seguenti:

- Componente ambientale 1: aria;
- Componente ambientale 2: rumore;
- Componente ambientale 3: risorse idriche;
- Componente ambientale 4: suolo e sottosuolo;
- Componente ambientale 5: paesaggio ed ecosistemi;
- Componente ambientale 6: consumi e rifiuti;
- Componente ambientale 7: energia ed effetto serra;
- Componente ambientale 8: mobilità;
- Componente ambientale 9: modelli insediativi e struttura urbana;
- Componente ambientale 10: turismo;
- Componente ambientale 11: industria;
- Componente ambientale 12: agricoltura;
- Componente ambientale 13: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
- Componente ambientale 14: monitoraggio e prevenzione.

2.2 Individuazione ed analisi delle norme e delle direttive di riferimento

Per ognuna delle componenti ambientali elencate al punto precedente è stata svolta una ricerca a livello regionale, nazionale ed europeo allo scopo di individuare ed identificare le norme e le direttive di riferimento, le indicazioni e le prescrizioni di legge, le buone pratiche e i documenti di indirizzo.

In tal modo è possibile evidenziare e definire i principi imprescindibili che sono alla base della valutazione e che rappresentano un elemento di riferimento per la definizione delle azioni di mitigazione e di compensazione delle azioni e delle politiche di Piano.

A tal proposito, dalle norme vigenti relative alle componenti ambientali considerate sono stati estrapolati i principi che ne hanno guidato l'emanazione e gli obiettivi prefissati, inoltre sono state individuate le prescrizioni e gli obblighi da esse derivanti.

- Componente ambientale 1: Aria

Gli aspetti legislativi considerati riguardano le norme finalizzate alla prevenzione ed alla limitazione dell'inquinamento atmosferico. Tali norme stabiliscono i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni, oltre ai criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite.

Importante e principale riferimento è il D.Lgs. 152/2006, così come integrato dal D.Lgs. 4/2008, ed in particolare la Parte V del decreto: "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera". Negli allegati alla Parte V del decreto vengono definiti i valori limite di emissione degli impianti, degli impianti termici civili di potenza nominale inferiore ad una certa soglia e di composti organici volatili (cov).

E' stata inoltre considerata una serie di leggi, decreti e regolamenti comunitari che riportano indicazioni a tutela dell'ozono stratosferico e misure per il controllo dell'inquinamento da ozono nella troposfera (Legge n. 549/1993 e successive modifiche ed integrazioni; D.M. 10/03/1999).

Inoltre è stato valutato l'inquinamento dovuto ai veicoli a motore e le correlate normative relative alle misure da adottare per la limitazione delle emissioni (D.M. 08/05/2003 che recepisce la direttiva della Commissione Europea del 03/10/2002).

Infine, altro fattore importante è l'inquinamento da metalli pesanti: la Direttiva 2004/107/CE fissa i valori obiettivo per la concentrazione di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene nell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute e sull'ambiente.

- Componente ambientale 2: Rumore

E' necessario prendere in considerazione le norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno e abitativo dalle sorgenti sonore, con particolare riferimento alla classificazione acustica del territorio, all'eventuale definizione di piani di

risanamento acustico e alla definizione dei valori limite e di attenzione di emissione e di immissione e di qualità dei livelli sonori.

In particolare è necessario fare riferimento alla Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC) che suddivide il territorio comunale in 6 zone sulla base di quanto definito nel D.P.C.M. 01/03/1991 e per ogni zona definisce i limiti di emissione diurna e notturna.

Inoltre occorre considerare le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento acustico avente origine dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie e stradali (D.P.R. n. 459/1998 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della Legge n. 447/1995 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico pesante" e D.P.R. n. 142/2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della Legge n. 447/1995").

- Componente ambientale 3: Risorse idriche

Il Codice dell'Ambiente è il punto di riferimento normativo principale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (Parte III Sezione II). Tali norme hanno i seguenti obiettivi:

- prevenire, ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed ottenere adeguate protezioni delle acque destinate a particolari usi;
- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
- mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità contribuendo a garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile e ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee.

Il raggiungimento di tali obiettivi si realizza attraverso i seguenti strumenti:

- individuazione di obiettivi di qualità dei corpi idrici;
- tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun distretto idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni;

- rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;
- adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici nell'ambito del servizio idrico integrato;
- individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
- individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;
- adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi delle emissioni e di ogni altra fonte di inquinamento diffuso.

In materia di tutela dei corpi idrici, lo stesso decreto stabilisce i parametri per l'individuazione delle aree sensibili richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento, delle aree vulnerabili da nitrati di origine agricola e da fitofarmaci e delle zone vulnerabili alla desertificazione. Per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, sono individuate le aree di salvaguardia, suddivise in zone di tutela assoluta e in zone di rispetto. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.

Ai fini del risparmio idrico, il decreto stabilisce all'art. 98 che coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.

Relativamente alle reti fognarie, il decreto stabilisce che agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue

urbane (art. 100). Salvo casi particolari, è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i valori limite di emissione fissati in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità. Per quanto riguarda l'autorizzazione agli scarichi, il decreto sancisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati e che l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico.

Al Codice dell'Ambiente si affianca il D.Lgs. 31/2001 che stabilisce le caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche delle acque destinate al consumo umano e le modalità di controllo.

- Componente ambientale 4: Suolo e sottosuolo

Nel settore suolo e sottosuolo si affrontano le problematiche relative alla difesa del suolo (dissesto e rischio idraulico e geologico), dell'erosione del suolo, della bonifica dei siti inquinati, delle attività estrattive, della subsidenza, del rischio sismico e della vulnerabilità degli acquiferi.

Nella Parte III Sezione I del Codice dell'Ambiente vengono trattate le norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione. Tali disposizioni sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione.

Per il conseguimento di tali finalità, la pubblica amministrazione svolge una importante azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi. In ciascun distretto idrografico è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi del decreto ed uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità. L'Autorità di bacino redige il Piano di Bacino distrettuale, che ha la funzione di individuare e quantificare le situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché le relative cause, di programmare l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive e di individuare le prescrizioni, i vincoli e le opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela

dell'ambiente. Inoltre riporta l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici e le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza e di desertificazione, anche mediante programmi ed interventi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della stessa.

Nella Parte IV dello stesso decreto sono riportate le norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. Importante è la classificazione dei rifiuti, divisi in urbani e speciali (art. 184). Le pubbliche amministrazioni devono perseguire, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:

- lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
- la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero.

Le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria devono essere adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

Inoltre, nell'ambito dello stesso decreto, sono definite le norme inerenti la messa in sicurezza, la bonifica e il recupero dei siti inquinati, stabilendo le diverse competenze in materia e gli strumenti idonei per intervenire.

Infine, per quanto riguarda il rischio sismico, si fa riferimento alla zonizzazione del territorio nazionale definita dall' Ordinanza Presidenza Consiglio Ministri n°3274 del 20 Marzo 2003 e alla Deliberazione della Giunta Regionale n°1435 del 21/07/2003.

- Componente ambientale 5: Paesaggi ed ecosistemi

Sono stati considerati gli obiettivi di rilevanza paesaggistica e naturalistica per gli ambiti urbani e rurali. A livello europeo è stata costituita una rete ecologica coerente di zone speciali di conservazione denominata Natura 2000 (direttiva habitat 92/43/CEE). Tale concetto persegue l'obiettivo di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo.

La normativa nazionale in materia di pianificazione e tutela della natura e del paesaggio comprende diversi filoni normativi che attengono agli animali, alle aree protette, agli habitat naturali, alle specie faunistiche e floristiche ed alle bellezze naturali.

Importante riferimento è il D.Lgs. 42/2004, il Codice dei beni culturali e del paesaggio, che definisce il patrimonio culturale come costituito da beni culturali e beni paesaggistici. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11 dello stesso decreto, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134 dello stesso decreto, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

In tema di pianificazione paesaggistica, il decreto stabilisce che le regioni hanno il ruolo di assicurare che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico - territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, denominati "piani paesaggistici". Il piano paesaggistico definisce, con particolare riferimento ai beni paesaggistici, le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile. Le previsioni dei piani paesaggistici sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia

applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione.

Le fonti di riferimento a livello regionale sono la L.R. 11/1988 "Disciplina dei Parchi regionali e delle riserve naturali" e successive modifiche ed integrazioni e la legge urbanistica regionale (L.R. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio"). Quest'ultima recepisce il concetto delle reti ecologiche e, tra i contenuti della pianificazione, stabilisce indirizzi e direttive per la realizzazione di dotazioni ecologiche ed ambienti negli ambiti urbani e periurbani, di reti ecologiche e di spazi di rigenerazione e compensazione ambientale. Nell'ambito della stessa legge regionale si stabilisce che la pianificazione urbanistica e territoriale in ambito rurale deve promuovere la valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale e, negli ambiti agricoli di rilievo paesistico, deve assicurare la conservazione e la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità.

- Componente ambientale 6: Consumi e rifiuti

Nella Parte IV del Codice dell'Ambiente sono riportate le norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto.

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. Per conseguire le finalità e gli obiettivi del decreto, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla Parte IV del decreto, adottando ogni

opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.

Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso :

- il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero ;
- l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi ;
- l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;

- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti.

Importante è l'art. 186, che stabilisce che le terre e le rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché :

- a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti ;
- b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo ;
- c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate ;
- d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
- e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto ;
- f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette . In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione ;
- g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.

Oltre al Codice dell'Ambiente, sono stati emanati due importanti decreti relativi al tema delle discariche: il D.Lgs 36/2003 ("Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti") e il D.M. 13/03/2003 ("Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica").

Il primo stabilisce i requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche; sono riclassificate le differenti tipologie di discariche e si stabiliscono gli obiettivi da perseguire per quanto riguarda i rifiuti urbani biodegradabili a livello di Ambito Territoriale Ottimale.

Il secondo stabilisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti per ciascuna categoria di discarica.

- Componente ambientale 7: Energia ed effetto serra

A livello nazionale manca un'organica disciplina in materia di energia. Una norma di riferimento non esaustiva è la L.10/1991 "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e successive modifiche ed integrazioni. Tale norma prevede che i comuni con una popolazione residente superiore a 50.000 abitanti redigano, contestualmente al PRG, uno specifico piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti di energia rinnovabili. Inoltre, si prevede che ai comuni possano essere concessi contributi per studi di fattibilità tecnico – economica per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia derivante dalla cogenerazione, nonché per iniziative aventi la finalità dell'uso razionale dell'energia, del contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo dei manufatti, dell'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia nei processi produttivi.

- Componente ambientale 8: Mobilità

Per quanto riguarda la mobilità, i riferimenti normativi a livello europeo sono molteplici e costituiti da una vasta produzione di direttive comunitarie nelle quali il tema del trasporto urbano è affrontato in diretta connessione allo sviluppo sostenibile e alla qualità della vita.

A livello nazionale, i riferimenti normativi sono costituiti dal D.Lgs. 30/04/1992 "Nuovo codice della strada" e dal D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada". In particolare, l'art. 36 del Nuovo codice della strada riporta le direttive per la redazione, l'adozione e l'attuazione dei Piani Urbani del Traffico.

Inoltre, la L. 340/2000, all'art. 22, istituisce il Piano Urbano della Mobilità (PUM), strumento strategico di medio - lungo termine (validità decennale) con il quale le Amministrazioni Locali con popolazione superiore ai 100.000 abitanti affrontano i problemi di mobilità e forniscono soluzioni attraverso interventi infrastrutturali e non. Il Comune di Parma si è dotato del PUM nell'ambito della redazione del PSC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 27/03/2007.

- Componente ambientale 9: Modelli insediativi

La legge urbanistica regionale (L.R. 20/2000 modificata dalla L.R. 6/2009) introduce novità sostanziali rispetto alla precedente L.R. 47/78 e s.m., fra cui la sostituzione del PRG (Piano Regolatore Generale) con il Piano Strutturale Comunale (P.S.C), il Piano Operativo Comunale (P.O.C) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E). Il P.S.C. è lo strumento di pianificazione urbanistica generale che deve essere predisposto dal Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso. Il P.O.C è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni; è predisposto in conformità alle previsioni del P.S.C. e non può modificarne i contenuti. Il R.U.E. contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione nonché delle destinazioni d'uso.

Per quanto riguarda la componente ambientale in oggetto, la LR 20/2000 definisce:

- ambiti urbani consolidati le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi di riqualificazione (art. A-10);
- ambiti da riqualificare le parti del territorio urbanizzato che necessitano di politiche di riorganizzazione territoriale, che favoriscano il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità; ovvero necessitano di politiche integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale che le investono (art. A-11);

- ambiti per i nuovi insediamenti parti del territorio oggetto di trasformazione intensiva, sia in termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano, da individuarsi
- prioritariamente nelle aree limitrofe ai centri edificati, che in termini di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano. Gli ambiti per i nuovi insediamenti sono caratterizzati dalla equilibrata compresenza di residenza e di attività sociali, culturali, commerciali e produttive con essa compatibili (art. A-12).

La legge definisce, inoltre, le caratteristiche che deve possedere il sistema delle dotazioni territoriali, cioè l'insieme degli impianti, opere e spazi attrezzati che concorrono a realizzare gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dalla pianificazione. In particolare, si definiscono le caratteristiche che devono possedere:

- infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti: impianti e reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli insediamenti (art. A-23);
- attrezzatura e spazi collettivi: complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva (art. A-24);
- dotazioni ecologiche e ambientali: sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi. Le dotazioni sono volte in particolare: alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo idrico; alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico; al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano; alla raccolta differenziata dei rifiuti (art. A-25).

- Componente ambientale 10: Turismo

Sono state considerate le norme relative alla regolamentazione delle attività turistiche, con particolare riferimento alle forme di turismo compatibile a basso impatto.

- Componente ambientale 11: Industria

A livello nazionale le norme riguardano principalmente la tutela del territorio dalla presenza di industrie pericolose, che potrebbero arrecare serio danno sia all'ambiente che alla salute umana in caso di incidenti o di mal funzionamento.

Un ruolo fondamentale è rappresentato dal D.Lgs. 334/99 con cui è stata data attuazione alla direttiva europea 96/82/CE (.Seveso bis.) sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Il decreto si pone come obiettivo quello di prevenire l'accadimento dei suddetti incidenti e di limitarne le conseguenze applicandosi in relazione alla presenza di alcune sostanze pericolose in quantità predefinite, con riferimento al rischio legato alle stesse.

In seguito all'art. 14 del D.Lgs. 344/99 è stato emanato il DM 09/05/2001 dove si definiscono i requisiti minimi in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica con riferimento alla destinazione dei suoli, correlati alla necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali, con la finalità di prevenire gli incidenti rilevanti e di limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

La normativa di riferimento regionale è rappresentata dalla L.R. 20/2000 art. A-13 nel quale si definiscono gli ambiti specializzati per attività produttive come le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive, anche se tali ambiti possono contenere una limitata compresenza di insediamenti e spazi collettivi. Gli ambiti specializzati per attività produttive sono distinti in:

- aree produttive di rilievo sovracomunale, caratterizzate da effetti sociali, territoriali ed ambientali che interessano più Comuni;
- aree produttive di rilievo comunale, caratterizzate da limitati impatti delle attività insediate o da insediare.

La legge prevede che le aree produttive esistenti siano disciplinate dalla pianificazione urbanistica comunale, mentre le aree produttive idonee ad essere ampliate per assumere rilievo sovracomunale e la localizzazione delle nuove aree produttive di rilievo sovracomunale siano individuate dalla Provincia attraverso il P.T.C.P., d'intesa con i Comuni interessati. Infine, si prevede che i nuovi insediamenti produttivi siano individuati prioritariamente nelle aree limitrofe a quelle esistenti, anche al fine di concorrere alla loro qualificazione e di sopperire alle eventuali carenze di impianti, infrastrutture o servizi.

funzionali di rilievo sovracomunale devono dare luogo ad aree ecologicamente attrezzate. A livello nazionale, il Codice dell'Ambiente definisce le modalità della Valutazione di Impatto Ambientale e individua le categorie di opere e le tipologie progettuali da sottoporre a tale procedimento.

- Componente ambientale 12: Agricoltura

Il riferimento normativo a livello regionale è costituito dalla L.R. 20/2000, che, agli articoli A-16, A- 20 e A-25 definisce gli obiettivi e i contenuti della pianificazione del territorio rurale, con riferimento agli indirizzi della normativa comunitaria e nazionale relativa agli usi dei fitofarmaci e dei fertilizzanti in agricoltura e alle politiche di gestione del territorio rurale in maniera più estensiva e nel rispetto del paesaggio agrario tradizionale.

In particolare l'art A-16 comma 3 individua gli ambiti del territorio rurale, le aree interessate da progetti di tutela, recupero e valorizzazione degli elementi naturali e antropici e le aree destinate alla localizzazione di opere di mitigazione ambientale e delle dotazioni ecologiche ed ambientali.

- Componente ambientale 13: Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

La legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (L. 36/01), a partire dalla normativa antecedente che fissava limiti e fasce di rispetto per i campi generati da elettrodotti ed impianti connessi (DPCM 23/04/92) e definiva dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana (DM 10/09/98), organizza il quadro degli interventi per lo sviluppo della ricerca e il risanamento delle situazioni incompatibili con la salute umana. La stessa legge quadro prevede l'emanazione di decreti ministeriali che aggiorneranno i limiti di esposizione, i valori di attenzione, gli obiettivi di qualità e i parametri per la previsione di fasce di rispetto degli elettrodotti. Inoltre si prevede che i Comuni possano adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, minimizzando l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

La Regione Emilia Romagna, precorrendo i tempi, ha emanato un disposto legislativo (L.R. 30/00 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente

dall'inquinamento elettromagnetico") che indica inoltre un obiettivo di qualità (0,2 μ T) da perseguire attraverso gli strumenti urbanistici sia per le nuove costruzioni nei confronti degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni esistenti. La stessa Regione, con la D.G.R. n. 197/2001 "Direttiva per l'applicazione della L.R. 30/2000", fissa l'obiettivo di qualità a 0,2 μ T.

Il DPCM 08/07/2003 ha fissato i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, fissando come livello di qualità i 3 μ T. A livello di pianificazione il decreto specifica che per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art.4 dello stesso decreto ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto.

Recentemente, Il D.M. 29/05/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti", ha ribadito gli obiettivi di qualità del DPCM 08/07/2003, mentre, a livello regionale, la Delibera di Giunta Regionale n. 1138/2008 "Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 197/2001", ha riportato l'obiettivo di qualità al valore fissato dalla normativa nazionale (3 μ T).

- Componente ambientale 14: Monitoraggio e prevenzione

Sono stati considerati i contenuti specifici delle norme finalizzate alla costruzione di basi o di dati conoscitivi territoriali e ambientali, oltre a obiettivi di controllo e monitoraggio relativi alle singole componenti ambientali, desunti dalle legislazioni di settore.

2.3 Sintesi dello stato di fatto del territorio

Per ciascuna delle componenti ambientali è stato valutato lo stato di fatto sulla base delle informazioni fornite da piani regionali, provinciali e comunali. E' stata posta particolare attenzione all'individuazione di elementi di particolare pregio e all'identificazione delle principali problematiche ambientali e territoriali presenti.

La tabella seguente riporta una sintesi dello stato di fatto dell'area e in **Allegato 1** sono riportati gli stralci delle carte menzionate.

COMPONENTE AMBIENTALE	CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE
1. ARIA	Qualità dell'aria	Il Piano Provinciale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria classifica l'area di trasformazione come zona A , cioè territorio dove c'è il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme. In queste zone occorre predisporre piani di azione a lungo termine.
2. RUMORE	Classificazione Acustica Comunale	In base alla Classificazione Acustica del Comune di Montechiarugolo l'area è situata in classe 3 (aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici). Le zone limitrofe all'area in esame sono prevalentemente situate nella medesima classe.
3. RISORSE IDRICHE	Rete fognaria	<u>Acque bianche e nere:</u> l'area risulta servita dalla rete fognaria comunale di tipo misto posta sia lungo via Marconi che lungo via Montepelato Sud
4. SUOLO E SOTTOSUOLO	A. Geologia	sottounità dell'Alloformazione Emiliano-Romagnola Superiore definita in letteratura geologica Subsistema di Villa Verucchio, costituita da ghiaie sabbiose, sabbie e limi stratificati, con copertura discontinua di limi argillosi.
	B. Geomorfologia	<u>Media pianura parmense</u>

	C. Rischio idraulico	Non si rileva rischio di tipo idraulico (tav. C4.1 del PTCP)
	D. Idrologia e vulnerabilità	<p>“Area caratterizzata da ricarica indiretta della falda”, idrogeologicamente identificabile con un sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semi-confinata in collegamento per drenanza verticale.</p> <p>La falda, che ha sede nei primi livelli permeabili a tessitura ghiaioso - sabbiosa, presenta una soggiacenza di oltre 10 m da piano campagna.</p>
	E. Vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento	<p>1. Piano Tutela Acque: l'area rientra nelle aree a vulnerabilità elevata</p> <p>2. Piano di tutela delle acque Regione Emilia-Romagna: “Zone di protezione delle acque sotterranee: Aree di ricarica” Settore B – aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente comprese tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui la falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale</p>
	F. Rischio sismico	<u>Zona sismica 3</u>
	G. Fattibilità trasformazioni	Le tavole del POC definiscono l'area come ambito residenziale consolidato soggetto a Piano Particolareggiato in corso di attuazione (tav. POC 1.1)
5. PAESAGGIO ED ECOSISTEMI	A. Uso reale del suolo	Insediamiento urbano
	B. Unità di Paesaggio provinciale	<u>n. 4 Alta pianura padana (tav. C8 PTCP)</u>
6. CONSUMI E RIFIUTI	Discariche	Nell'area interessata dall'azione di piano non sono presenti discariche di rifiuti
7. ENERGIA ED EFFETTO SERRA	Contenimento dei consumi	Nell'area in oggetto, trattandosi del centro di Monticelli Terme, sono presenti edifici in parte abitati
8.MOBILITA'	Rete viabilistica e ciclabile	Area ampiamente servita da viabilità urbana

9. MODELLI INSEDIATIVI E STRUTTURA URBANA	Reti tecnologiche	<u>Rete fognaria</u> : presente lungo via Marconi e via Montepelato Sud <u>Rete gas</u> : condotta in acciaio presente lungo via Marconi e via Montepelato Sud <u>Rete acquedotto</u> : presente lungo via Marconi e via Montepelato Sud
10. TURISMO	Attività turistiche	Non sono presenti attività turistiche nell'area interessata dal piano
11. INDUSTRIA	Attività industriali	Non sono presenti attività industriali nell'area interessata dal piano
12. AGRICOLTURA	Forme di coltivazione	Trattasi di area urbana, pertanto non sono presenti attività agricole
13. RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI	Elettrodotti e cabine elettriche	Non si rilevano problematiche in tal senso

3. **Analisi delle caratteristiche del Piano**

Il progetto è relativo all'inquadramento urbanistico ed edilizio in variante al PP1 del centro di Monticelli Terme.

Il PP1 è stato approvato con delib. di C.C. n. 145 del 23/11/1989 e prevedeva il recupero degli edifici posti al suo interno tramite interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione e/o demolizione e ricostruzione e nuova costruzione, nel rispetto dei limiti di volume e altezza massima indicati.

Col passare del tempo sono sopravvenute nuove esigenze da parte dei proprietari degli edifici coinvolti dal Piano, con conseguente necessità di apportare varianti al Piano stesso, allo scopo di attuare finalmente la riqualificazione del centro abitato di Monticelli Terme.

Il comparto in oggetto è caratterizzato dalla presenza di edifici di scarsa rilevanza storico – testimoniale e, in alcuni casi, in forte stato di degrado ed abbandono, e dalla presenza di Piazza Forna, riprogettata in tempi recenti.

Gli obiettivi principali del progetto sono i seguenti:

- riqualificare la zona tramite la demolizione e la ricostruzione di nuovi edifici nei lotti A1 e A2; i nuovi edifici, a carattere commerciale e residenziale, avranno caratteristiche architettoniche tali da permettere un adeguato inserimento nel centro dell'abitato e, allo stesso tempo, valorizzeranno l'area e consentiranno l'inserimento di nuove attività commerciali;
- consentire un recupero architettonico – formale degli edifici del lotto A3, imponendo dei vincoli relativamente ai materiali utilizzabili in modo da permetterne un inserimento coerente con il contesto;
- migliorare la viabilità circostante il PP1 con l'inserimento di una rotatoria in corrispondenza dell'incrocio tra via Montepelato sud, via Marconi e via Ponticelle.

Il disegno urbano tiene conto della tipologia insediativa presente e della necessità di mantenere le caratteristiche tipiche del centro abitato tramite la ricostituzione della cortina edilizia lungo la via Marconi e la previsione di edificazioni separate ma coerenti e omogenee fra loro.

Il progetto prevede essenzialmente due modalità d'intervento sugli edifici compresi nel PP1:

- demolizione e successiva nuova edificazione degli edifici individuati nei lotti A1 e A2, nel rispetto dei vincoli di allineamento imposti e delle quantità edilizie definite;
- recupero tramite interventi di manutenzione e di adeguamento degli edifici individuati nel lotto A3, nel rispetto delle caratteristiche architettonico – materiche imposte.

Il progetto prevede inoltre la sistemazione di Piazza Fornia e della viabilità circostante l'isolato.

In particolare Piazza Fornia, recentemente riqualificata, vedrà un ampliamento a seguito della demolizione degli edifici dei lotti A1 e A2 e del vincolo di allineamento della nuova edificazione imposto dal presente progetto.

Per quanto riguarda la viabilità, l'introduzione di una rotatoria in corrispondenza dell'incrocio tra via Montepelato sud, via Marconi e via Ponticelle consente di risolvere un nodo dolente della viabilità del centro abitato di Monticelli.

Infine, la previsione di inserimento di qualche posto auto nell'area attualmente a verde posta tra via Montepelato nord e via Marconi aumenta la dotazione di parcheggio pubblico dell'area.

4. Valutazione della significatività degli impatti e definizione delle misure di mitigazione

4.1 La metodologia di valutazione

La presente valutazione ha lo scopo di verificare la significatività degli impatti potenzialmente indotti dall'attuazione del Piano in riferimento ai criteri per la caratterizzazione degli impatti definiti nell'allegato I al D.Lgs. 4/2008.

Sulla base delle analisi relative allo stato di fatto dell'area, la valutazione permette di esplicitare gli impatti potenzialmente generati, evidenziando in tal modo l'eventuale necessità di misure di mitigazione e/o compensazione. Inoltre permette di valutare la possibilità di esclusione dell'intervento dalla procedura di V.A.S., eventualmente con prescrizioni, oppure l'assoggettamento alla procedura (art. 12 D.Lgs. 4/2008).

4.2 La tipizzazione degli impatti

La metodologia impiegata per la valutazione della significatività degli eventuali impatti indotti dall'attuazione del piano nei confronti delle componenti ambientali che costituiscono le caratteristiche ambientali e territoriali dell'area è basata sulla tipizzazione degli impatti. La tipizzazione consiste nella caratterizzazione degli attributi degli impatti, allo scopo di specificarne la natura. La metodologia si ispira a quella comunemente utilizzata nelle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale per la valutazione della significatività degli impatti quando questi non sono precisamente prevedibili.

Si applica una tipizzazione di tipo binario: ogni attributo che compare nelle combinazioni descrive un aspetto dell'impatto e ogni aspetto considerato è rappresentabile con due possibili attributi fra i quali si sceglie quello più appropriato all'impatto previsto.

A tal fine, gli aspetti considerati sono quelli elencati nell'Allegato I del D.Lgs. 4/2008 e di seguito riportati:

- probabilità che caratterizza il verificarsi di un impatto (certo/incerto);
- durata dell'impatto in riferimento alla durata della vita umana (temporaneo/permanente);
- frequenza con la quale ci si può attendere il verificarsi dell'impatto (occasionale/sistematico);

- reversibilità dell'impatto in riferimento alla durata della vita umana (reversibile/non reversibile);
- carattere cumulativo dell'impatto rispetto ad altri impatti indotti dallo stesso Piano o da altre potenziali sorgenti di impatto prossime all'area (cumulativo/non cumulativo);
- natura transfrontaliera dell'impatto, che indica la possibilità che l'impatto potenzialmente indotto interessi o non interessi gli Stati esteri (transfrontaliero/non transfrontaliero);
- rischi per la salute umana e per l'ambiente, ad esempio nel caso in cui si verificano incidenti o di cattiva gestione degli interventi previsti dal Piano (rischio/nessun rischio);
- entità ed estensione spaziale degli impatti, in relazione all'area geografica e alla popolazione potenzialmente interessate (locale/sovralocale);
- valore dell'area in funzione delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale (area di valore/area non di valore);
- vulnerabilità dell'area in riferimento ad una componente ambientale (vulnerabile/non vulnerabile);
- area protetta a livello nazionale, comunitario o internazionale (area protetta/area non protetta).

Per ognuna delle componenti ambientali elencate al paragrafo 2.1 sono stati valutati gli aspetti sopra indicati.

4.3 La significatività degli impatti

Per ognuna delle componenti ambientali è stata valutata la significatività degli impatti sulla base degli aspetti elencati al paragrafo precedente.

E' importante sottolineare che gli impatti negativi tipizzati come "transfrontalieri" e quelli che interessano aree classificate come protette sono da ritenersi sempre significativi. Occorre considerare tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi. Scopo finale è definire le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli impatti negativi significativi sull'ambiente. Per quanto riguarda gli impatti non significativi sono comunque auspicabili misure di mitigazione, in relazione al

rapporto tra costi e benefici ambientali. E' però possibile, per tali impatti, non prevedere specifiche misure.

4.4 Valutazione della significatività degli impatti e delle misure di mitigazione

Per ognuna delle componenti ambientali si riporta la descrizione dell'impatto dovuto all'attuazione del piano e una matrice di valutazione consistente nella tipizzazione dell'impatto generato. Infine sono riportate le eventuali misure di mitigazione, compensazione o miglioramento degli impatti indotti.

4.4.1 Componente ambientale 1: Aria

La demolizione degli edifici attualmente presenti e la realizzazione di un nuovo insediamento a carattere prevalentemente residenziale comporta inevitabilmente un aumento delle emissioni in atmosfera correlate agli impianti di riscaldamento e condizionamento e al probabile nuovo traffico indotto dalle nuove attività commerciali.

COMPONENTE AMBIENTALE 1: ARIA		
ASPETTI		
probabilità	certo	
	incerto	
durata	permanente	
	temporaneo	
frequenza	sistematico	
	occasionale	
reversibilità	non reversibile	
	reversibile	
cumulabilità	non cumulabile	
	cumulabile	
effetto transfrontaliero	non transfrontaliero	
	transfrontaliero	
rischi per salute e ambiente	nessun rischio	
	rischio	
entità ed estensione	locale	
	sovralocale	
valore area	non di valore	
	di valore	
vulnerabilità	non vulnerabile	
	vulnerabile	
area protetta	non protetta	
	protetta	
impatto significativo		SI

Misure di mitigazione, compensazione o miglioramento: è necessario mettere in atto tutte le misure di prevenzione e di riduzione dell'inquinamento dell'aria previste dalla normativa

vigente. Per limitare le emissioni in atmosfera dovranno essere installati sistemi di produzione di calore o di energia da fonti rinnovabili. Dovranno essere previsti tutti i sistemi per evitare la dispersione di calore ed il consumo di energia elettrica, quali opportune soluzioni progettuali per gli involucri degli edifici e per le superfici trasparenti. E' necessario porre attenzione alla localizzazione e all'orientamento degli edifici. I nuovi edifici devono essere dotati di certificazione energetica, così come previsto dalla normativa vigente.

Le azioni di mitigazione previste non annullano completamente gli impatti ma sono tali da limitarne in maniera significativa gli effetti.

4.4.2 Componente ambientale 2: Rumore

La demolizione degli edifici attualmente presenti e la realizzazione di un nuovo insediamento a carattere prevalentemente residenziale potrebbe comportare peggioramenti del clima acustico locale a causa dell'aumento del traffico indotto dalla presenza delle residenze e dell'attività commerciale.

COMPONENTE AMBIENTALE 2: RUMORE		
ASPETTI		
probabilità	certo	
	incerto	
durata	permanente	
	temporaneo	
frequenza	sistematico	
	occasionale	
reversibilità	non reversibile	
	reversibile	
cumulabilità	non cumulabile	
	cumulabile	
effetto transfrontaliero	non transfrontaliero	
	transfrontaliero	
rischi per salute e ambiente	nessun rischio	
	rischio	
entità ed estensione	locale	
	sovralocale	
valore area	non di valore	
	di valore	
vulnerabilità	non vulnerabile	
	vulnerabile	
area protetta	non protetta	
	protetta	
impatto significativo		NO

Misure di mitigazione, compensazione o miglioramento: per la zona commerciale sarà necessario effettuare un valutazione previsionale di impatto acustico, che dovrà dimostrare il rispetto dei valori di emissione ed il rispetto dei limiti di immissione per le zone vicine.

Le azioni di mitigazione previste sono tali da annullare gli impatti attesi.

4.4.3 Componente ambientale 3: Risorse idriche

La demolizione degli edifici attualmente presenti e la realizzazione del nuovo insediamento può determinare problemi idraulici e problemi sia qualitativi che quantitativi sulla risorsa idrica.

Dal punto di vista idraulico, trattandosi di riutilizzo di area urbana già edificata, non si prevede un aumento delle superfici impermeabilizzate, quindi NON si prevede l'aumento dei quantitativi d'acqua da scaricarsi nel corpo idrico recettore.

Dal punto di vista quantitativo, la realizzazione del nuovo insediamento comporta un possibile aumento del fabbisogno idrico locale con un conseguente rischio di maggior attingimento dalle falde acquifere.

COMPONENTE AMBIENTALE 3: RISORSE IDRICHE		
ASPETTI		
probabilità	certo	
	incerto	
durata	permanente	
	temporaneo	
frequenza	sistematico	
	occasionale	
reversibilità	non reversibile	
	reversibile	
cumulabilità	non cumulabile	
	cumulabile	
effetto transfrontaliero	non transfrontaliero	
	transfrontaliero	
rischi per salute e ambiente	nessun rischio	
	rischio	
entità ed estensione	locale	
	sovralocale	
valore area	non di valore	
	di valore	
vulnerabilità	non vulnerabile	
	vulnerabile	
area protetta	non protetta	
	protetta	
impatto significativo		SI

Misure di mitigazione, compensazione o miglioramento:

Per quanto riguarda i reflui prodotti si dispone che:

- 1) la rete delle fognature nere di progetto sia allacciata alla rete comunale;
- 2) sia garantita la realizzazione di una rete fognaria interna progettata e costruita in conformità a D.M.LL.PP. Del 12/12/1985 e alla Circolare del M.LL.PP. N. 27291 del 20/03/1986; inoltre dovrà essere assicurata l'affidabilità dell'opera in relazione al grado di sicurezza statico, di resistenza alla corrosione, di integrità della tenuta nel tempo, tenendo conto della caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati dal tracciato delle tubazioni.

L'approvvigionamento idrico deve essere garantito mediante la realizzazione di impianti ed opere di allacciamento alla rete acquedottistica, dopo averne verificato l'adeguatezza e prevedendone eventualmente un potenziamento.

Le azioni di mitigazione e le prescrizioni previste sono tali da annullare ragionevolmente gli impatti attesi.

4.4.4 Componente ambientale 4: Suolo e Sottosuolo

La demolizione degli edifici attualmente presenti e la realizzazione del nuovo insediamento comporta un inevitabile utilizzo di inerti anche pregiati per la costruzione di edifici ed opere di urbanizzazione. Non determina utilizzo di suolo diretto o indiretto, trattandosi di territorio già urbanizzato ed edificato.

COMPONENTE AMBIENTALE 4: SUOLO E SOTTOSUOLO		
ASPETTI		
probabilità	certo	
	incerto	
durata	permanente	
	temporaneo	
frequenza	sistematico	
	occasionale	
reversibilità	non reversibile	
	reversibile	
cumulabilità	non cumulabile	
	cumulabile	
effetto transfrontaliero	non transfrontaliero	
	transfrontaliero	
rischi per salute e ambiente	nessun rischio	
	rischio	
entità ed estensione	locale	
	sovralocale	
valore area	non di valore	
	di valore	
vulnerabilità	non vulnerabile	
	vulnerabile	
area protetta	non protetta	
	protetta	
impatto significativo		SI

Misure di mitigazione, compensazione o miglioramento: per la realizzazione delle opere sarà necessario valutare la possibilità di utilizzare materiali di recupero da demolizione in sostituzione degli inerti di cava o trattamenti a calce o a cemento dei terreni presenti in sito, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 così come integrato dal D.Lgs. 4/2008.

Le azioni di mitigazione previste non possono annullare completamente gli impatti attesi ma risultano comunque funzionali alla riduzione dell'entità dell'impatto.

4.4.5 Componente ambientale 5: Paesaggio ed ecosistemi

La demolizione degli edifici attualmente presenti e la realizzazione di un nuovo insediamento non comporta la modifica delle caratteristiche paesaggistiche locali.

COMPONENTE AMBIENTALE 5: PAESAGGIO ED ECOSISTEMI		
ASPETTI		
probabilità	certo	
	incerto	
durata	permanente	
	temporaneo	
frequenza	sistematico	
	occasionale	
reversibilità	non reversibile	
	reversibile	
cumulabilità	non cumulabile	
	cumulabile	
effetto transfrontaliero	non transfrontaliero	
	transfrontaliero	
rischi per salute e ambiente	nessun rischio	
	rischio	
entità ed estensione	locale	
	sovralocale	
valore area	non di valore	
	di valore	
vulnerabilità	non vulnerabile	
	vulnerabile	
area protetta	non protetta	
	protetta	
impatto significativo		NO

Misure di mitigazione, compensazione o miglioramento: Dovranno essere limitati i fenomeni di inquinamento luminoso, vietando l'emissione di luce verso l'alto e ottimizzando il numero e la distribuzione di sistemi di illuminazione. I sistemi radianti impiegati dovranno limitare il consumo energetico. Durante l'attività di costruzione dovranno essere previste tutte le misure per garantire la preservazione di eventuali ritrovamenti di elementi di interesse archeologico, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche.

L'impatto non risulta significativo.

4.4.6 Componente ambientale 6: Consumi e rifiuti

La demolizione degli edifici attualmente presenti e la realizzazione di un nuovo insediamento a carattere essenzialmente residenziale determina un incremento della produzione di rifiuti urbani e speciali; inoltre potrebbe causare una riduzione della percentuale di raccolta differenziale.

COMPONENTE AMBIENTALE 6: CONSUMI E RIFIUTI		
ASPETTI		
probabilità	certo	
	incerto	
durata	permanente	
	temporaneo	
frequenza	sistematico	
	occasionale	
reversibilità	non reversibile	
	reversibile	
cumulabilità	non cumulabile	
	cumulabile	
effetto transfrontaliero	non transfrontaliero	
	transfrontaliero	
rischi per salute e ambiente	nessun rischio	
	rischio	
entità ed estensione	locale	
	sovralocale	
valore area	non di valore	
	di valore	
vulnerabilità	non vulnerabile	
	vulnerabile	
area protetta	non protetta	
	protetta	
impatto significativo		SI

Misure di mitigazione, compensazione o miglioramento: in fase progettuale è necessario predisporre e prevedere gli spazi al fine di attrezzare l'area con adeguati sistemi di raccolta differenziata. I rifiuti speciali dovranno essere opportunamente stoccati e conferiti esclusivamente a trasportatori e smaltitori autorizzati, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. E' sempre vietato lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi natura alla pioggia libera, è necessario prevedere tettoie o altri tipi di coperture.

Le azioni di mitigazione previste sono tali da annullare ragionevolmente gli impatti attesi.

4.4.7 Componente ambientale 7: Energia ed effetto serra

La demolizione degli edifici attualmente presenti e la realizzazione di un nuovo insediamento a carattere essenzialmente residenziale determina inevitabilmente un incremento dei consumi energetici correlato agli impianti di riscaldamento e condizionamento dei nuovi edifici e ai sistemi di illuminazione previsti.

COMPONENTE AMBIENTALE 7: ENERGIA ED EFFETTO SERRA		
ASPETTI		
probabilità	certo	
	incerto	
durata	permanente	
	temporaneo	
frequenza	sistematico	
	occasionale	
reversibilità	non reversibile	
	reversibile	
cumulabilità	non cumulabile	
	cumulabile	
effetto transfrontaliero	non transfrontaliero	
	transfrontaliero	
rischi per salute e ambiente	nessun rischio	
	rischio	
entità ed estensione	locale	
	sovralocale	
valore area	non di valore	
	di valore	
vulnerabilità	non vulnerabile	
	vulnerabile	
area protetta	non protetta	
	protetta	
impatto significativo		SI

Misure di mitigazione, compensazione o miglioramento: allo scopo di limitare i consumi energetici occorrerà prevedere l'impiego dei sistemi di produzione dell'energia elettrica e del calore da fonti rinnovabili. Le tipologie costruttive e gli orientamenti degli edifici dovranno essere tali da rispettare la normativa energetica vigente e quindi assicurare il contenimento della dispersione del calore e l'adeguato risparmio energetico. Relativamente ai sistemi di illuminazione dovrà essere valutata l'opportunità di utilizzare illuminazione a led.

Le misure di mitigazione previste non possono annullare completamente gli impatti attesi ma risultano funzionali a ridurne significativamente l'entità.

4.4.8 Componente ambientale 8: Mobilità

La demolizione degli edifici attualmente presenti e la realizzazione del nuovo insediamento può determinare un incremento del traffico conseguente agli spostamenti dei residenti e degli addetti al centro commerciale.

COMPONENTE AMBIENTALE 8:		
MOBILITA'		
ASPETTI		
probabilità	certo	
	incerto	
durata	permanente	
	temporaneo	
frequenza	sistematico	
	occasionale	
reversibilità	non reversibile	
	reversibile	
cumulabilità	non cumulabile	
	cumulabile	
effetto transfrontaliero	non transfrontaliero	
	transfrontaliero	
rischi per salute e ambiente	nessun rischio	
	rischio	
entità ed estensione	locale	
	sovralocale	
valore area	non di valore	
	di valore	
vulnerabilità	non vulnerabile	
	vulnerabile	
area protetta	non protetta	
	protetta	
impatto significativo		NO

Misure di mitigazione, compensazione o miglioramento: l'area, posta nel centro di Monticelli Terme, è ampiamente servita dalla rete viabilistica.

L'impatto non risulta significativo.

4.4.9 Componente ambientale 9: Modelli insediativi

L'azione di Piano non determina impatti sulla componente ambientale considerata.
L'insediamento interessa un'area attualmente edificata.

COMPONENTE AMBIENTALE 9: MODELLI INSEDIATIVI		
ASPETTI		
probabilità	certo	
	incerto	
durata	permanente	
	temporaneo	
frequenza	sistematico	
	occasionale	
reversibilità	non reversibile	
	reversibile	
cumulabilità	non cumulabile	
	cumulabile	
effetto transfrontaliero	non transfrontaliero	
	transfrontaliero	
rischi per salute e ambiente	nessun rischio	
	rischio	
entità ed estensione	locale	
	sovralocale	
valore area	non di valore	
	di valore	
vulnerabilità	non vulnerabile	
	vulnerabile	
area protetta	non protetta	
	protetta	
impatto significativo		-

Per la componente ambientale considerata non sono necessarie azioni di mitigazione, compensazione o miglioramento.

4.4.10 Componente ambientale 10: Turismo

L'azione di Piano non determina impatti sulla componente ambientale considerata.

COMPONENTE AMBIENTALE 10: TURISMO		
ASPETTI		
probabilità	certo	
	incerto	
durata	permanente	
	temporaneo	
frequenza	sistematico	
	occasionale	
reversibilità	non reversibile	
	reversibile	
cumulabilità	non cumulabile	
	cumulabile	
effetto transfrontaliero	non transfrontaliero	
	transfrontaliero	
rischi per salute e ambiente	nessun rischio	
	rischio	
entità ed estensione	locale	
	sovralocale	
valore area	non di valore	
	di valore	
vulnerabilità	non vulnerabile	
	vulnerabile	
area protetta	non protetta	
	protetta	
impatto significativo		-

Per la componente ambientale considerata non sono necessarie azioni di mitigazione, compensazione o miglioramento.

4.4.11 Componente ambientale 11: Industria

L'azione di Piano non determina impatti sulla componente ambientale considerata.

COMPONENTE AMBIENTALE 11: INDUSTRIA		
ASPETTI		
probabilità	certo	
	incerto	
durata	permanente	
	temporaneo	
frequenza	sistematico	
	occasionale	
reversibilità	non reversibile	
	reversibile	
cumulabilità	non cumulabile	
	cumulabile	
effetto transfrontaliero	non transfrontaliero	
	transfrontaliero	
rischi per salute e ambiente	nessun rischio	
	rischio	
entità ed estensione	locale	
	sovralocale	
valore area	non di valore	
	di valore	
vulnerabilità	non vulnerabile	
	vulnerabile	
area protetta	non protetta	
	protetta	
impatto significativo		-

Per la componente ambientale considerata non sono necessarie azioni di mitigazione, compensazione o miglioramento.

4.4.12 Componente ambientale 12: Agricoltura

L'azione di Piano non determina impatti sulla componente ambientale considerata.

COMPONENTE AMBIENTALE 12: AGRICOLTURA		
ASPETTI		
probabilità	certo	
	incerto	
durata	permanente	
	temporaneo	
frequenza	sistematico	
	occasionale	
reversibilità	non reversibile	
	reversibile	
cumulabilità	non cumulabile	
	cumulabile	
effetto transfrontaliero	non transfrontaliero	
	transfrontaliero	
rischi per salute e ambiente	nessun rischio	
	rischio	
entità ed estensione	locale	
	sovralocale	
valore area	non di valore	
	di valore	
vulnerabilità	non vulnerabile	
	vulnerabile	
area protetta	non protetta	
	protetta	
impatto significativo		-

Per la componente ambientale considerata non sono necessarie azioni di mitigazione, compensazione o miglioramento.

4.4.13 Componente ambientale 13: Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

L'azione di Piano non determina impatti sulla componente ambientale considerata.

COMPONENTE AMBIENTALE 13: RADIAZIONI IONIZZANTI E NON		
ASPETTI		
probabilità	certo	
	incerto	
durata	permanente	
	temporaneo	
frequenza	sistematico	
	occasionale	
reversibilità	non reversibile	
	reversibile	
cumulabilità	non cumulabile	
	cumulabile	
effetto transfrontaliero	non transfrontaliero	
	transfrontaliero	
rischi per salute e ambiente	nessun rischio	
	rischio	
entità ed estensione	locale	
	sovralocale	
valore area	non di valore	
	di valore	
vulnerabilità	non vulnerabile	
	vulnerabile	
area protetta	non protetta	
	protetta	
impatto significativo		-

Per la componente ambientale considerata non sono necessarie azioni di mitigazione, compensazione o miglioramento.

5. Prescrizioni e conclusioni

Il presente Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità ha permesso di evidenziare alcuni potenziali impatti negativi sul contesto ambientale e territoriale nel quale si colloca l'area interessata dal progetto. In particolare questi impatti riguardano: aria, risorse idriche, suolo e sottosuolo, consumi e rifiuti, energia ed effetto serra.

Per ognuno di questi impatti sono state previste o proposte misure di mitigazione e miglioramento, volte al contenimento degli stessi. Riassumendo, le mitigazioni proposte sono le seguenti:

- **aria:** utilizzo delle migliori tecnologie disponibili al fine di evitare la dispersione del calore, diminuire il consumo di energia elettrica, abbattere le emissioni in atmosfera e privilegiare la produzione di calore e di energia da fonti rinnovabili;
- **risorse idriche:** allaccio alla rete fognaria esistente, realizzazione di una rete fognaria interna progettata e costruita in conformità a D.M.LL.PP. Del 12/12/1985 e alla Circolare del M.LL.PP. N. 27291 del 20/03/1986;
- **suolo e sottosuolo:** riutilizzo di materiali da demolizione in sostituzione degli inerti di cava;
- **consumi e rifiuti:** attuazione di tutte le misure necessarie per la diminuzione dei consumi, raccolta differenziata "porta a porta";
- **energia ed effetto serra:** produzione di energia elettrica e calore da fonti rinnovabili.

Esaminato il progetto, si può affermare che l'impostazione di fondo del piano fa riferimento all'idea di sviluppo sostenibile del territorio, perseguendo un assetto complessivo della sua struttura insediativa attraverso l'attenzione riservata alla matrice ecologica, alla tutela del paesaggio e ai valori identitari del territorio.

Dal concetto di sostenibilità deriva la capacità di assicurare un sensibile miglioramento della qualità complessiva dell'insediamento, una migliore dotazione di spazi collettivi e di servizi, una razionalizzazione delle reti ed una più elevata fruibilità e accessibilità del territorio.

L'assetto del territorio è perseguito attraverso la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico ed ambientale e, soprattutto, l'organizzazione del sistema insediativo.

Per quanto riguarda i potenziali impatti del piano, la valutazione effettuata evidenzia come questi risultino mitigati o comunque come gli effetti indotti siano opportunamente migliorati, riducendone in modo determinante la significatività.

Per quanto sopra esposto e considerato che il territorio oggetto del piano non è caratterizzato da particolari problematiche ambientali in evoluzione e che le stesse previsioni del piano in oggetto non contengono elementi stravolgenti il quadro ambientale, **si ritiene possibile l'esclusione del piano da un più ampio procedimento di V.A.S.**


ALLEGATO 1

- TAV. 1 – ARIA – stralcio Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria
- TAV. 2 – RUMORE – stralcio Carta di Classificazione Acustica del Territorio Comunale (tav. n. 01 – Ottobre 2003)
- TAV. 3 – RISORSE IDRICHE – stralcio della carta relativa a sistema fognario e depurativo esistente (PTCP- Approfondimento in materia di tutela delle acque – tav. 8 – 2008)
- TAV. 4 – SUOLO E SOTTOSUOLO – stralcio carta geologico – geomorfologica (EnGeo s.r.l.)
- TAV. 5 – SUOLO E SOTTOSUOLO – stralcio carta pericolosità sismica (EnGeo s.r.l.)
- TAV. 6 – SUOLO E SOTTOSUOLO – stralcio della carte del rischio ambientale e dei principali interventi di difesa (PTCP, tav. C4.1)
- TAV. 7 – SUOLO E SOTTOSUOLO – stralcio carta idrogeologica (EnGeo s.r.l.)
- TAV. 8 – SUOLO E SOTTOSUOLO – stralcio carta degli indirizzi per la tutela delle acque provinciali (PTCP- Approfondimento in materia di tutela delle acque – tav.6/d – 2008)
- TAV. 9 – SUOLO E SOTTOSUOLO – stralcio carta “Zone di protezione delle acque sotterranee” del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna (tav. 1 - 2005)
- TAV. 10 – SUOLO E SOTTOSUOLO – stralcio “Carta di Zonizzazione Ambientale” (PSC – tav. 6.1)
- TAV. 11 – SUOLO E SOTTOSUOLO – zonizzazione sismica nazionale
- TAV. 12 – SUOLO E SOTTOSUOLO – stralcio carta del territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale (PSC – tav. 1.1)
- TAV. 13 – SUOLO E SOTTOSUOLO – stralcio carta “Zonizzazione del territorio” (PSC – tav. 2.1)
- TAV. 14 – SUOLO E SOTTOSUOLO – stralcio carta “Zonizzazione del territorio” (POC- tav. 1.1)
- TAV. 15 – SUOLO E SOTTOSUOLO – stralcio carta “Zonizzazione del territorio” (RUE- tav. 1.1)
- TAV. 16 – PAESAGGIO ED ECOSISTEMI – usi del suolo della provincia di Parma
- TAV. 17 – PAESAGGIO ED ECOSISTEMI – stralcio carta ambiti a gestione unitaria del paesaggio (PTCP – tav. C8)
- TAV. 18 – MOBILITA’ – stralcio “Carta della viabilità” (PSC – tav. 4.1)
- TAV. 19 – MODELLI INSEDIATIVI E STRUTTURA URBANA – stralcio “Carta dei vincoli” (PSC – tav. 3.1)
- TAV. 20 – MODELLI INSEDIATIVI E STRUTTURA URBANA – vista aerea

TAV. 1

COMPONENTE AMBIENTALE 1:ARIA

Zonizzazione del Territorio Provinciale approvata con Delib. Cons. Prov. N. 15 del 24/02/2004
Piano Provinciale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria



**Stralcio carta di Classificazione Acustica del Territorio Comunale
- Tav. n. 01 – Ottobre 2003****LEGENDA**


STATO DI FATTO	PROGETTO
 AREA DI CLASSE I	 AREA DI CLASSE I
 AREA DI CLASSE II	 AREA DI CLASSE II
 AREA DI CLASSE III	 AREA DI CLASSE III
 AREA DI CLASSE IV	 AREA DI CLASSE IV
 AREA DI CLASSE V	 AREA DI CLASSE V
 AREA DI CLASSE VI	 AREA DI CLASSE VI




**Stralcio della Carta relativa a Sistema Fognario-Depurativo
esistente**
**Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale -
Approfondimento in materia di tutela delle acque- tav. 8 (2008)**
Scala 1:100.000

Legenda

-  Limiti amministrativi comunali
-  Reticolo idrografico principale
-  Rete fognario-depurativa esistente
-  Area di ricarica diretta dell'acquifero C,
oltre B e A



Stralcio della carta geologico – geomorfologica (EnGeo s.r.l.) scala 1:5.000



LEGENDA

----- Area di intervento

Geologia

AES = Sistema Emiliano-Romagnolo Superiore



AES7 - Subsistema di Villa Verucchio



AES8 - Subsistema di Ravenna

Geomorfologia



Paleoalveo

Dati e informazioni geognostiche



Punto a stratigrafia nota da banca dati geognostici RER

Indagini per Variante Parziale n°5 al P.S.C.



SCPT5 Prova penetrometrica dinamica

Stralcio della carta della pericolosità sismica (EnGeo s.r.l.) scala 1:5.000



LEGENDA

----- Area di intervento

Dati ed informazioni geognostiche e sismiche acquisite

○ Punto a stratigrafia nota da banca dati geognostici RER

Indagini sismiche reperite presso l'ufficio tecnico comunale

----- Prova ReMi : categoria di suolo risultante B

----- Prova ReMi : categoria di suolo risultante C

Indagini effettuate per la Variante Parziale n°5 al P.S.C.

SCPT Prova penetrometrica dinamica

T5 Prova tromografica:
categoria di suolo risultante C

Indagini effettuate

T Prova tromografica:
categoria di suolo risultante C

Pericolosità sismica

Area a rischio di amplificazione per caratteristiche litologiche da basso a moderato

**Stralcio della Carta del Rischio Ambientale e dei principali
Interventi di Difesa (tav. C4.1)
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (variante
parziale 2007)**

RISCHIO AMBIENTALE DA ATTIVITA' ANTROPICHE

Dichiarati




Proposti

**COMUNI AD ELEVATO GRADO
DI CRISI AMBIENTALE** (v.elenco)**SITI DA BONIFICARE PER INQUINAMENTO DA ATTIVITA' PRODUTTIVE
E DA ATTIVITA' DI DISCARICA NON CONTROLLATA****RISCHIO SISMICO**

COMUNI DICHIARATI SISMICI (All.A all'All.1 dell' Ord.3274/2003) - Zona 2



COMUNI DICHIARATI SISMICI (All.A all'All.1 dell' Ord.3274/2003) - Zona 3




Stralcio della carta idrogeologica (EnGeo s.r.l.)
scala 1:5.000

LEGENDA


 **Area di Intervento**

Idrogeologia

 **Area caratterizzata da ricarica indiretta della falda**

 **Isopieza in m s.l.m.**

 **Direzione del flusso idrico sotterraneo**



**Stralcio carta degli Indirizzi per la Tutela delle Acque Provinciali
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale -
Approfondimento in materia di tutela delle acque – tav. 6/d
(2008)**

Scala 1:100.000

Legenda


-  Località con presenza di sfioratori di piena
-  Località con rete fognaria depurata a livello privato con A.E. <50
-  Località con rete dotata di sfioratore
-  Scarico produttivo e/o meteorico di dilavamento
-  Depuratore
-  Località con depuratore e con scaricatore di piena
-  Località con depuratore e con presenza di rete fognaria non collettata ma trattata a livello privato
-  Località con depuratore e con presenza di rete fognaria non collettata ma trattata a livello privato e con scaricatori di piena

CARTA DEGLI INDIRIZZI PER LA TUTELA DELLE ACQUE



Aree di ricarica diretta dell'acquifero C, oltre B e A

Classi di vulnerabilità



poco vulnerabile



vulnerabilità a sensibilità attenuata



vulnerabilità a sensibilità elevata




Bacini idrografici



Area di rilevante interesse scientifico, naturalistico e ambientale (D.G.R. 2006/167)



Rete idrografica




Regione Emilia Romagna: Piano di Tutela delle Acque
“Zone di protezione delle acque sotterranee” – tav. 1 (2005)

Scala 1:250.000

LEGENDA

 Campo pozzi Pozzo Confine regionale Confine provinciale rete idrografica SETTORE A: aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, generalmente a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione SETTORE B: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente comprese tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale. In puntinato la fascia da sottoporre ad approfondimenti SETTORE C: bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B SETTORE D: fasce adiacenti agli alvei fluviali (250 mt per lato) con prevalente alimentazione laterale subalvea



Stralcio “Carta di Zonizzazione Ambientale”
Piano Strutturale Comunale – tav. PSC 6.1

Scala 1:10.000

AREE INSEDIATE DI RILIEVO STORICO-CULTURALE-AMBIENTALE

-  centro storico
-  insediamenti urbani di interesse storico-tipologico
- 1.1  insediamenti isolati di interesse storico-tipologico-ambientale
-  elementi di interesse storico-testimoniale
-  canali di derivazione delle acque dal t.Enza e dal t.Parma

CARATTERISTICHE DELLA VIABILITA' IN RAPPORTO ALL'INTERESSE
STORICO-PAESAGGISTICO

PERCEZIONE DI PAESAGGIO VASTO

-  angolo di interesse visivo sulla direzione di marcia da 90° a 180°
-  angolo di interesse visivo laterale alla direzione di marcia da 90° a 180°

PERCEZIONE ORIENTATA SU EMERGENZE IN PRIMO PIANO O CAMPO MEDIO

-  connessa alla morfologia ed all'equipaggiamento vegetazionale e/a alle sequenze di vista su manufatti di interesse storico-ambientale

CARATTERISTICHE DELLA VIABILITA' IN RAPPORTO ALL'INTERESSE
STORICO-DEL PAESAGGIO


-  percorsi storici

ELEMENTI MORFOLOGICI CARATTERIZZANTI IL PAESAGGIO


-  ambienti fluviali
-  scarpata di terrazzo



ZONIZZAZIONE AMBIENTALE


-  ambiti di organizzazione della fruizione ambientale
-  aree soggette alla formazione di un piano integrato di recupero e valorizzazione
-  aree sottoposte a progetto di ripristino ambientale e di rinaturalizzazione
-  siti ed elementi ordinari della riqualificazione biovegetazionale e fisionomica paesaggistica
-  confine amministrativo comunale
-  confine amministrativo provinciale



Stralcio carta Zonizzazione sismica nazionale
Ordinanza Presidenza Consiglio Ministri n°3274 del 20 Marzo 2003



**Stralcio carta “Zonizzazione del Territorio: Monticelli Terme –
Basilicagoiano”****- Piano Strutturale Comunale – tav. PSC1.1***Scala 1:5.000***Territorio urbanizzato****Territorio urbanizzabile****territorio rurale**



**Stralcio carta “Zonizzazione del Territorio: Monticelli Terme –
Basilicogoiano”
- Piano Strutturale Comunale – tav. PSC2.1
Scala 1:5.000**

PERIMETRI E CONFINI

-  Perimetro del territorio urbanizzato
-  Perimetro del territorio urbanizzabile
-  Perimetro del territorio rurale di rilievo paesaggistico
-  Perimetro del territorio rurale periurbano
-  Confine comunale
-  Confine provinciale

SISTEMA URBANO RESIDENZIALE (TITOLO IV° N.T.A. - P.S.C.)

-  Ambiti residenziali consolidati di impianto recente
-  Ambiti residenziali da riqualificare
-  Ambiti residenziali da urbanizzare
-  Perimetro dei sub-ambiti


SISTEMA URBANO PRODUTTIVO (TITOLO V° N.T.A. - P.S.C.)

-  Ambiti produttivi consolidati
-  Ambiti produttivi da urbanizzare
-  Ambiti candidati ad APEA
-  Perimetro dei sub-ambiti

**DOTAZIONI TERRITORIALI - SISTEMA DELLA MOBILITA'
(TITOLO VII° N.T.A. - P.S.C.)**

Zone per la mobilità di rango urbano territoriale esistente /H1

-  Viabilità di rilievo intercomunale TIPO C
-  Viabilità di rilievo comunale TIPO F1
-  Viabilità locale TIPO F2



Stralcio carta “Zonizzazione del Territorio: Monticelli Terme Nord”

- Piano Operativo Comunale – tav. POC 1.1

Scala 1:5.000

INDIVIDUAZIONE DEI COMPARTI



Individuazione dei comparti edificatori di cui e' ammessa l'attuazione



Individuazione dei comparti edificatori in attuazione



Numero progressivo di identificazione dei comparti

SISTEMA URBANO RESIDENZIALE (TITOLO IV° N.T.A. - R.U.E.)

Ambiti residenziali consolidati di impianto recente



Zona residenziale urbanizzata/B1 (Art. 29)



Zona residenziale urbanizzata/B2 (Art. 30)



Zona residenziale urbanizzata/B3 (Art. 31)



Zona residenziale urbanizzata/B3A,B3B,B3C (Art. 31)



Zona residenziale urbanizzata/B3.1 (Art. 32)



Zona residenziale urbanizzata/B3.2 (Art. 33)



Zona residenziale urbanizzata/B3.3 (Art. 31 bis)



Zona residenziale urbanizzata/B3.4 (Art. 31 ter)



Zona a verde privato e di pertinenza dell'edificato urbano/B4 (Art. 34)



Piani particolareggiati in corso di attuazione in zona residenziale urbanizzata/B5 (Art. 35)

Ambiti residenziali da riqualificare



Zona edificata di ristrutturazione/B6 (Art. 43)



Zona edificata di ristrutturazione urbanistica/B7 (Art. 44)



Zona edificata di riqualificazione urbana/B8 (Art. 45)



Perimetro della zona /B9 edificata sottoposta a Progetto di riqualificazione urbanistico-architettonico (Art. 46)

Ambiti residenziali da urbanizzare



Piani particolareggiati in attuazione in zone residenziale di nuovo impianto/C1 (Art. 54)



Zona residenziale di nuovo impianto/C2 (Art. 55)



Zona residenziale di nuovo impianto/C2.2 (Art. 56)



Zona residenziale di nuovo impianto/C3 (Art. 57)



Zona residenziale di nuovo impianto/C4 (Art. 58)




Zona residenziale di nuovo impianto/C5 (Art. 59)



Zona residenziale di nuovo impianto sottoposta a Progetto di inquadramento urbanistico edilizio (C.D.)/C6 (Art. 60)



Zona residenziale di nuovo impianto C7 (Art. 61)




Stralcio carta “Zonizzazione del Territorio: Monticelli Terme Nord”**- Regolamento Urbanistico ed Edilizio” – tav. RUE 1.1***Scala 1:5.000***SISTEMA URBANO RESIDENZIALE (TITOLO IV° N.T.A. - R.U.E.)**

Ambiti residenziali consolidati di impianto recente


-  Zona residenziale urbanizzata/B1 (Art. 29)
-  Zona residenziale urbanizzata/B2 (Art. 30)
-  Zona residenziale urbanizzata/B3 (Art. 31)
-  Zona residenziale urbanizzata/B3A,B3B,B3C (Art. 31)
B3DB3E,B3F (Art. 31 bis)
-  Zona residenziale urbanizzata/B3.1 (Art. 32)
-  Zona residenziale urbanizzata/B3.2 (Art. 33)
-  Zona a verde privato e di pertinenza dell'edificato urbano/B4 (Art. 34)
-  Piani particolareggiati in corso di attuazione in zona residenziale urbanizzata/B5 (Art. 35)

Ambiti residenziali da riqualificare

-  Zona edificata di ristrutturazione/B6 (Art. 43)
-  Zona edificata di ristrutturazione urbanistica/B7 (Art. 44)
-  Zona edificata di riqualificazione urbana/B8 (Art. 45)
-  Perimetro della zona /B9 edificata sottoposta a Progetto di riqualificazione urbanistico-architettonico (Art. 46)



Usi del Suolo – Provincia di Parma



**Stralcio carta Ambiti di Gestione Unitaria del Paesaggio (tav. C8)
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (variante
parziale 2007)***Scala 1:100.000*


LEGENDA

Unità di paesaggio

- | | |
|---|---------------------------------------|
|  | 1 Fascia rivierasca del Po |
| | 1.1 Fascia di pertinenza del Fiume Po |
| | 1.2 Dominio storico del Fiume Po |
|  | 2 Bassa pianura di Colomo |
|  | 3 Bassa pianura dei Castelli |
|  | 4 Alta pianura di Parma |
|  | 5 Alta pianura di Fidenza |
|  | 6 Collina di Parma |
| | 6.1 Collina di Torrechiara |
| | 6.2 Collina dei Boschi di Sala |

Sistemi e zone strutturanti la forma del territorio

- | | |
|---|---|
|  | Crinali principali |
|  | Crinali secondari |
|  | Viabilità panoramica |
|  | Sistema dei crinali e sistema collinare - montano |



ALTA PIANURA DI PARMA

4


Montecarugolo

MONTECHARUGOLO

DESIGNANO DE' BACHI

Stralcio "Carta della Viabilità"
Piano Strutturale Comunale – tav. PSC 4.1
Scala 1:10.000

TIPO C-	STRADE DI RILIEVO INTERCOMUNALE (strade extraurbane secondarie ex art. 2 D.L. 30/4/1992 n° 285)
	ESISTENTI
	PROGETTO
TIPO F1-	STRADE DI RILIEVO COMUNALE (strade extraurbane locali ex art. 2 D.L. 30/4/1992 n° 285)
	ESISTENTI
	PROGETTO
TIPO F2-	STRADE LOCALI (vicinali) (strade extraurbane locali ex art. 2 D.L. 30/4/1992 n° 285)
	ESISTENTI
INTERSEZIONI A RASO	
	ESISTENTI
	PROGETTO
	DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO URBANIZZATO AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 7/12/1978 N° 47
	Confine amministrativo provinciale
	Confine amministrativo comunale



Stralcio “Carta dei vincoli” - Piano Strutturale Comunale – tav. PSC3.1 Scala 1:5.000


VINCOLI OPERANTI IN FORZA DI LEGGI NAZIONALI O REGIONALI

-  Vincolo idraulico (R.D. 25/7/1904 n°523)
-  Vincolo cimiteriale
-  Tutela delle cose di interesse artistico, storico, archeologico, L. 1/671939 n° 1089
(1- Castello, 2- Chiostro di S.Felicola, 3- Chiesa Parrocchiale di S.Giovanni Battista in via Basilicanova, 4-Chiesa Parrocchiale di S.Quintino, 5-Villa Meli Lupi di Soragna edificio e parco annessi, 6-Chiesa Parrocchiale di S.Donnino Monticelli Terme, 7-Villa Borri in via XXV Aprile 30/a in fraz. Basilicogioiano, 8-Villa Ronconi con parco e fabbricati annessi in frazione Basilicogioiano, 9-Innesiamento “il Castello” dell’età del Bronzo in località Basilicanova - F 25 mapp. 25/p7, 10-Loc. Fornace Garsi, area romana)
-  Siti di interesse archeologico
-  Distanze minime a protezione del nastro stradale (D.L. 30/4/1992 n° 285)
-  Viabilità extraurbana di tipo C (m 30)
-  Viabilità extraurbana di tipo F1 (m 20)
-  Viabilità extraurbana di tipo F1 di progetto (m 20)
-  Viabilità extraurbana di tipo F2 (m 10)
- Intersezioni a raso:
 -  esistenti
 -  progetto
-  Territorio urbanizzato (art. 13 L.R. 7/12/1978 n° 47)
-  Rispetto a elettrodotti (alta tensione)
-  Rispetto ai pozzi idropotabili (D.P.R. 21/5/1988 n° 236)
-  Rispetto degli impianti di depurazione

VINCOLI DISPOSTI DA STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI (PIANO PAESISTICO TERRITORIALE REGIONALE)

Vincolo di limitazione o subordinazione a strumenti di pianificazione nazionale, regionale o infraregionali o, in assenza alla valutazione di impatto ambientale

-  zone di tutela dei caratteri ambientali dei laghi, bacini e corsi d’acqua; invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua
-  zone di interesse paesaggistico ambientale
-  zone da sottoporre a progetti di tutela recupero e valorizzazione
-  confine amministrativo comunale
-  confine amministrativo provinciale



TAV. 20


**COMPONENTE AMBIENTALE 9:
MODELLI INSEDIATIVI E STRUTTURA
URBANA**

Vista Aerea
Fuori scala



ALLEGATO 2

- TAV. 1 – PLANIMETRIA DI PROGETTO
- TAV. 2 – VINCOLI ALL'EDIFICAZIONE



LEGENDA	
	AREA D'INTERVENTO
	IDENTIFICAZIONE LOTTI
	EDIFICI DI PROGETTO
	ALTRI EDIFICI INTERNI AL PPI
	EDIFICI ESISTENTI
	PAVIMENTAZIONE PIAZZA
	VIALE/TRA PUBBLICA
	AREE CON SISTEMAZIONE A VERDE
	MARCIAPIEDI PUBBLICI
	PAVIMENTAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI
	PAVIMENTAZIONE AREE PRIVATE
	ALBERATURE ESISTENTI DA MANTENERE



LEGENDA	
	IDENTIFICAZIONE SUB AMBITI
	SEDIME EDIFICI DI PROGETTO
	ALTRI EDIFICI INTERNI AL PP1
	EDIFICI ESISTENTI
	ALTEZZA MASSIMA FABBRICATE N° MASSIMO DEI LIVELLI
	ALTEZZA MASSIMA FABBRICATE N° MASSIMO DEI LIVELLI
	ATTESIBILITÀ PREVALENTE DEI FRONTI E ALTEZZA DI GRONDA UNIFORME
	INTERVALLO DI VARIABILITÀ DEL FRONTE PREVALENTE
	AREA MASSIMA DI SEDIME DELL'EDIFICAZIONE
	AREA CON EDIFICAZIONE ESCLUSIVAMENTE INTERRATA